

DIRITTI CIVILI E LIBERTÀ



5. IL DIRITTO DEL FANCIULLO DI NON ESSERE SOTTOPOSTO A TORTURA O A PENE O TRATTAMENTI CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI: LE PUNIZIONI FISICHE E UMILIANTI

34. Il Comitato raccomanda che l'Italia riformi la legislazione nazionale in modo da garantire la proibizione esplicita di tutte le forme di punizione fisica in tutti gli ambiti, anche domestici, sulla scorta del commento generale del Comitato n. 8 (2006) sul diritto dei minori alla protezione dalle punizioni fisiche e da altre forme di punizione crudeli o degradanti e del commento generale n. 13 (2011) sul diritto dei minori di non subire violenza sotto qualsiasi forma.

35. Il Comitato raccomanda inoltre che l'Italia diffonda la consapevolezza tra i genitori e il pubblico in generale sull'impatto delle punizioni fisiche sul benessere dei minori e sui validi metodi di disciplina alternativi, conformi ai diritti dei minori.

CRC/C/ITA/CO/3-4, 34 e 35

La CRC afferma che ad ogni bambino, bambina ed adolescente devono essere assicurati, nella massima misura possibile, il diritto alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6), ad essere protetti da qualsiasi forma di violenza fisica e mentale (art. 19) e che in tutte le decisioni relative ai bambini e agli adolescenti il loro superiore interesse sia una considerazione preminente (art. 3). Le **punizioni fisiche e umilianti**⁶⁷ rappresentano una violazione dei diritti dei bambini al rispetto della loro integrità fisica e dignità. Ricorrere a punizioni fisiche e umilianti è **contro i principi** ed i diritti sanciti dalla CRC. In **Italia**, come già sottolineato lo scorso anno nel 5° Rapporto del Gruppo CRC⁶⁸, **le punizioni**

fisiche sono proibite in ambito **scolastico**⁶⁹ e dall'ordinamento **penitenziario**⁷⁰, ma non vi è un divieto esplicito in ambito domestico, anche se a partire dal 1996 la Corte di Cassazione, con la c.d. Sentenza Cambria⁷¹, ha riconosciuto l'illiceità dell'uso della violenza fisica o psicologica finalizzata a scopi ritenuti educativi⁷², concetto rafforzato anche da una successiva sentenza della Corte di Cassazione⁷³. Nel 2009, la Suprema Corte⁷⁴ ha inoltre precisato come *“l'abuso del mezzo di correzione [...] può commettersi trasmodando nell'impiego di un mezzo lecito, sotto gli aspetti sia della forza fisica esercitata in un singolo gesto punitivo, che della reiterazione del gesto stesso”*. Infine, nel 2012⁷⁵, la Cassazione Penale ha sottolineato come *“comportamenti del genere, ove si manifestino [...] in percosse reiterate e produttive di lesioni, sono invero estranei ad una finalità correzionale che, come già sottolineato da questa Corte in quanto giustificata nella sua dimensione educativa, vede la violenza quale incompatibile sia con la tutela della dignità del soggetto minorenne che con l'esigenza di un equilibrato sviluppo della personalità dello stesso”*.

Come già precisato nel 5° Rapporto CRC, intervenire con maggior chiarezza sulla normativa nazionale, introducendo un esplicito divieto delle punizioni corporali ha, tra l'altro, l'effetto

51 i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

67 Il Comitato ONU nel Commento Generale n.8 (2008) definisce le punizioni fisiche e umilianti come *“qualsiasi punizione per la quale viene utilizzata la forza fisica, allo scopo di infliggere un certo livello di dolore o di afflizione, non importa quanto lieve. Nella maggior parte dei casi consiste nel “colpire”, “picchiare”, “schiacciare”, “sculacciare” [...] La punizione fisica è in ogni caso degradante. Inoltre ci sono altre forme di punizioni non fisiche che sono altrettanto crudeli e pertanto incompatibili con le disposizioni della Convenzione. Tra queste figurano, per esempio, le punizioni che mirano a denigrare il bambino, umiliarlo, sminuirlo, disprezzarlo, farlo diventare un capro espiatorio, minacciarlo, spaventarlo o schernirlo”*.

68 5° Rapporto CRC, pag. 41, www.gruppocrc.net/IMG/pdf/Punizioni_Corporali.pdf.

69 Regolamento Scolastico 1928; Cass. Sez. I ord. 2876 del 29/03/1971: *“... gli ordinamenti scolastici escludono in maniera assoluta le punizioni consistenti in atti di violenza fisica”*.

70 Legge 354/1975 – Norme sull'ordinamento Penitenziario, *“che non consente l'impiego della forza fisica nei confronti dei Detenuti...”*

71 Suprema Corte di Cassazione – Sezione Sesta Penale – sentenza n.4904/1996.

72 La sentenza ha evidenziato l'inaccettabilità d'interpretazione dell'art. 571 c.p. (abuso dei mezzi di correzione) e dell'art. 572 c.p. (maltrattamenti verso i fanciulli) secondo canoni e contesti socio-culturali propri del 1930. Nella sentenza si ribadisce che nell'ordinamento italiano, incentrato sulla Costituzione della Repubblica e qualificato dalle norme in materia di diritto di famiglia (introdotte dalla Legge 151/1975) e dalla CRC, il termine correzione, utilizzato dall'art. 571 c.p., va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo. Per approfondimenti si veda 5° Rapporto di aggiornamento 2011-2012. *I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, pag. 41. Disponibile a questo link: www.gruppocrc.net/IMG/pdf/Punizioni_Corporali.pdf.

73 Sentenza della Corte di Cassazione n.16491/2005.

74 Sentenza della suprema Corte n. 2100/2009.

75 Sentenza n. 45859 del 23-11-2012.



di un forte deterrente su tali comportamenti⁷⁶. Oltre all'introduzione del divieto – richiesto non solo dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Osservazioni conclusive del 2003 e del 2011), ma anche da altri organismi internazionali di tutela dei diritti umani, quali il Consiglio d'Europa⁷⁷, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite⁷⁸ e, nell'ambito della *Universal Periodic Review* delle Nazioni Unite⁷⁹, – per poter compiere il **cambiamento culturale** necessario affinché tutti i bambini siano protetti da qualsiasi forma di violenza è necessario supportare i genitori⁸⁰ e sensibilizzare l'opinione pubblica.

In **Italia**, l'utilizzo di punizioni fisiche e umilianti come metodo educativo per la crescita dei propri figli è culturalmente tollerato ed accettato. Come già precedentemente segnalato nel 5° Rapporto CRC, secondo una ricerca svolta nel 2012⁸¹, oltre un quarto dei genitori italiani – il 27% – ricorre più o meno di frequente allo schiaffo con i propri figli ed un quarto di loro ritiene che lo schiaffo sia un metodo educativo efficace, anche se il 52% dei genitori intervistati dichiara che *“lo schiaffo è solo uno sfigo per i genitori”* e che dopo aver dato uno schiaffo si sente amareggiato. Tra le principali motivazioni che spingono allo schiaffo, vengono citate *“l'esasperazione, lo spavento, la rea-*

zione di un momento”, e *“il voler segnalare in modo inequivocabile che si è superato un limite estremo”*. Il 20% degli intervistati ha dichiarato inoltre di non sapere a chi rivolgersi quando ha bisogno di un aiuto o di un consiglio in merito all'educazione dei propri figli, e la maggioranza (più del 60%) ritiene che sia necessario un maggior sostegno ai genitori. Interessante notare che il primo soggetto “esterno” alla famiglia e alla cerchia di amici che viene consultato è il **pediatra di famiglia**. Il pediatra è quindi uno dei punti di riferimento dei genitori e diviene essenziale che questo ultimo sia informato e aggiornato su questo tema⁸². Nel 2012 due associazioni del Gruppo CRC⁸³ hanno condotto un'indagine conoscitiva tra i **pediatri italiani**⁸⁴, per comprendere il loro punto di vista in merito all'uso delle punizioni fisiche da parte dei genitori. Dall'indagine è emerso che l'81,2% dei pediatri intervistati considera le punizioni fisiche come una forma di violenza; che il 64,3% dei pediatri viene interpellato spesso dai genitori per avere consigli su come educare i propri figli e che il 48% dei pediatri intervistati ha assistito a un litigio tra genitori e figli che si è chiuso con una sculacciata/schiaffo. Importante sottolineare che il 90,7 % dei pediatri si è dichiarato disponibile a sensibilizzare i genitori dei propri pazienti sull'importanza di utilizzare metodi educativi che non prevedano l'uso di punizioni fisiche o altre punizioni umilianti. Dai dati emersi dal Sondaggio IPSOS del 2012 e dall'indagine tra i pediatri, si evince che purtroppo **in Italia l'uso delle punizioni fisiche come metodo educativo è ancora tollerato**, e che sono i genitori stessi a chiedere sostegno e consigli in merito all'educazione dei propri figli, rivolgendosi ai pediatri ed ai professionisti.

Secondo l'Iniziativa Globale *End All Corporal Punishment of Children*, nel **mondo attualmente** sono 33 i Paesi che hanno vietato le punizioni fisiche in tutti i contesti, compreso quello familiare. In Europa sono **23 i Paesi** che le hanno espressamente vietate, a partire dalla Svezia –

76 Per esempio, in Svezia il 14,1% dei genitori dichiara di aver schiaffeggiato i propri figli, mentre in Francia, dove le punizioni fisiche non sono vietate, il 71,5% dei genitori le utilizza ancora. Dati elaborati nell'ambito della ricerca: *“The Effect of Banning Corporal Punishment in Europe: A Five-Nation Comparison”*, ottobre 2009. Bussmann, K. D 77 www.coe.int/aboutcoe/index.asp?page=nosActions&sp=3#action3. Il Consiglio d'Europa nel giugno 2008 ha lanciato a Zagabria una campagna contro le punizioni corporali, per ottenerne l'abolizione e promuovere una genitorialità positiva in tutti i 47 Stati membri.

78 Studio del Segretario Generale ONU sulla violenza contro i bambini (2006). Disponibili al link. www.unicef.it/doc/2780/pubblicazioni/rapporto-onu-sulla-violenza-sui-bambini.htm.

79 Procedura di valutazione periodica dei progressi riguardanti la difesa e la promozione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, 18 marzo 2010, A/HRC/14/4, Report of the working group, para. 84(38); 31 maggio 2010, A/HRC/14/4/Add.1, Report of the working group: Addendum. Per maggiori informazioni si veda www.gruppocrc.net/Altre-attivita.

80 Si segnala che nel 2011 Save the Children Italia ha lanciato la Campagna di sensibilizzazione *“A MANI FERME. Per dire NO alle punizioni fisiche contro i bambini”* nell'ambito della quale sono stati realizzati dei materiali informativi tra cui la *“Guida pratica alla genitorialità positiva. Come costruire un buon rapporto genitori – figli”* e dei leaflet per genitori. Tutti i materiali sono disponibili al link, www.savethechildren.it/amaniferme.

81 *“I metodi educativi e il ricorso a punizioni fisiche”*, ricerca di Save the Children Italia condotta da IPSOS, marzo 2012, disponibile al link <http://images.savethechildren.it/f/download/ri/ricercaipsosamaniferme.pdf>.

82 Save the Children, *“I metodi educativi e il ricorso a punizioni fisiche”*, op. cit.

83 Save the Children Italia e Società Italiana di Pediatria – SIP.

84 *“Le punizioni fisiche in ambito familiari. Cosa ne pensano i pediatri”*, disponibile al link <http://images.savethechildren.it/f/download/ra/rapportopediatripunizioni.pdf>. Save the Children Italia Onlus



primo Paese ad introdurre il divieto nel 1979 – fino alla Polonia che l'ha introdotto nel 2010⁸⁵. In **Italia**, nonostante la giurisprudenza di merito e di legittimità insistano sull'illiceità delle punizioni fisiche, nulla è cambiato in ambito normativo. Tale *vulnus* non è secondario, poiché la difficoltà di individuare una fattispecie giuridica adatta a questi atteggiamenti determina spesso i Tribunali territoriali all'applicazione di istituti giuridici diversi per contenuto e disposizione punitiva⁸⁶.

Il Gruppo CRC reitera quanto già precedentemente raccomandato:

1. Al **Parlamento** di intraprendere una riforma normativa che introduca il divieto esplicito di punizioni fisiche e altri comportamenti umilianti e degradanti nei confronti delle persone di minore età anche in ambito domestico;
2. Al **Dipartimento Pari Opportunità** di intraprendere una campagna di sensibilizzazione a supporto della genitorialità positiva e contro l'uso delle punizioni fisiche come metodo educativo;
3. Al **Ministero della Sanità, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca** di elaborare programmi e materiali per la formazione degli operatori del settore (pediatri, insegnanti, assistenti sociali, educatori) per supportare i genitori e incentivarli all'uso di modelli educativi positivi.

85 Si veda www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/reports/Europe%20Report%20web.pdf.

86 Il riferimento è all'art. 572 c.p., che sanziona i maltrattamenti in famiglia.